

Fnism

**Federazione Nazionale Insegnanti
Ente Terzo Settore**

**STATUTO FNISM
Associazione di Promozione Sociale**

Con modifiche approvate dal Congresso Nazionale (nei locali dell'Anicia, presso la struttura dell'Istituto "G. Galilei", ingresso Viale Manzoni n. 37 a Roma 16 febbraio 2019) e sottoposto alla Giunta (Roma, 16 Febbraio 2019)

TITOLO I DENOMINAZIONI E SCOPO

Art. 1 - Denominazione

La Fnism, Federazione Nazionale Insegnanti – Ente Terzo Settore (ETS), fondata nel 1901 da Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner, è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) senza fini di lucro del personale della scuola e dell'università. La Fnism ha sede in Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo

La Fnism esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo scopo che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, viene rappresentato dalle seguenti finalità:

- a) valorizzare la scuola pubblica in quanto scuola di tutti, promuovendo l'attuazione del dettato costituzionale, con speciale riguardo alla realizzazione del diritto allo studio e alla tutela delle lingue e delle culture minoritarie;
- b) garantire la laicità della scuola e la sua libertà contro ogni forma di dogmatismo, di intolleranza, di violenza, sottraendola a ingerenze confessionali e religiose per far sì che essa possa portare un efficace contributo al rinnovamento civile e culturale della società italiana;
- c) favorire la realizzazione del diritto allo studio, la valorizzazione delle differenze di genere, lo sviluppo delle relazioni interculturali;
- d) promuovere, elaborare, attuare iniziative e progetti di formazione e di aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, in particolare degli insegnanti, nonché ricerche e sperimentazioni innovative nel campo metodologico e didattico, secondo le linee di una nuova professionalità rispondente ai dinamismi della società e della cultura;
- e) stimolare, anche in collaborazione con altre associazioni, con i sindacati e con i partiti, ogni iniziativa atta a promuovere e valorizzare la professionalità del personale della scuola anche nei suoi aspetti economici e in quelli relativi allo stato giuridico;
- f) favorire l'autonomia degli istituti scolastici, contribuendo a rendere più funzionali, responsabili e operativi gli organismi collegiali e rappresentativi, salvaguardando i diritti di libertà di tutte le componenti;
- g) potenziare la dimensione europea dell'educazione in una prospettiva di coesistenza pacifica fra i popoli del mondo, anche in collaborazione con associazioni di altri Paesi.

- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello svolgimento delle proprie attività statutarie l'Associazione persegue unicamente finalità di promozione sociale e culturale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto, salvo che direttamente connesse con il medesimo.

Art. 3 - Attività

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art.2, la Fnism, anche in collaborazione con università, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, svolge attività di:

- formazione iniziale ed in servizio del personale della scuola;
- realizzazione di progetti di integrazione scuola-lavoro;
- orientamento scolastico e professionale;
- studi e ricerche, consulenze e formazione su tematiche disciplinari e trasversali e su questioni d'interesse scolastico ed extrascolastico;
- consulenze su progetti d'innovazione ordinamentale e didattica e sulla loro realizzazione;
- produzione, pubblicazione e diffusione di materiali multimediali e non;
- promozione culturale e sociale;
- organizzazione di convegni, conferenze, corsi, mostre anche itineranti, viaggi di istruzione, visite guidate, soggiorni all'estero, scambi d'insegnanti e studenti;
- realizzazione di progetti finanziati interamente o parzialmente dall'Unione Europea.
- raccolta e divulgazione in ambito scientifico di aspetti teorici e di ricerca inerenti alle finalità dell'associazione, secondo i criteri e le modalità riconosciute dall'Agenzia Nazionale di Valutazione della Ricerca (ANVUR)

Art. 4 - Fonti

La Fnism attinge i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote di iscrizione dei soci di cui all'art.6;
- b) dalle quote di adesione di altri soggetti di cui all' art.8;
- c) dai contributi volontari e liberi di associati;
- d) da eventuali contributi dello Stato, degli altri Enti territoriali, Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, italiane o estere
- e) da qualunque altra fonte, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, purché dichiarata e non condizionante.

L'ammontare del contributo annuo per la copertura delle spese di interesse generale è stabilito annualmente dal Consiglio Nazionale. L'ammontare delle quote di iscrizione è stabilito annualmente da ogni sezione.

Ogni utile ed avanzo di gestione dovrà essere reimpiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II SOCI E AMMISSIONI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. Può far parte dell'Associazione, in base a domanda individuale rivolta ad una sezione, il personale della scuola, dell'università e della formazione professionale, anche non in servizio.

Art. 6 - Ammissioni

L'ammissione a socio avviene su richiesta degli interessati secondo le regole indicate nello statuto delle singole sezioni, organizzate in conformità alle norme contenute nel D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore

Ogni socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale per la quale gli viene rilasciata apposita ricevuta.

L'iscrizione alla Fnism comporta l'abbonamento al periodico dell'Associazione.

L'iscrizione alla Fnism è personale e non trasmissibile. Essa dà diritto a partecipare a pieno titolo alle attività statutarie dell'Associazione. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della vita associativa.

La richiesta di ammissione all'associazione da parte di sezioni costituenti avviene mediante presentazione di relativa domanda alla Giunta, con impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservarne il regolamento e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. La Giunta, o disgiuntamente ogni suo componente, potrà chiedere all'aspirante socio documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

La delibera di rigetto della domanda di riconoscimento della costituzione di una nuova sezione dovrà essere motivata e trasmessa agli interessati, i quali potranno chiedere il riesame della domanda alla prima riunione della prima Assemblea dei Soci utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

I soci possono essere:

- a) soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal presente statuto e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
- b) soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione;

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci, attraverso i loro rappresentanti hanno il diritto di:

- eleggere gli organi statutari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e poterne controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare nell'Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Comitato dei Garanti, previa proposta della Giunta, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta alla Giunta; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: la Giunta, previa delibera definitiva del Comitato dei Garanti, procede alla cancellazione dal libro dei soci.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 9 - Sezioni

L'Associazione è organizzata in sezioni le quali si costituiscono in base a un numero di soci non inferiore a cinque.

Il limite minimo di estensione territoriale di una sezione coincide con l'area del comune di appartenenza.

Ciascuna sezione può essere retta da un proprio statuto redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, il quale non deve essere in contrasto con il presente statuto e deve richiamare integralmente le finalità.

Gli statuti sezionali sono ratificati dalla Giunta che dichiara la formale costituzione delle sezioni. Annualmente la Giunta valuta la presenza sul territorio delle sezioni in base a parametri definiti nel Regolamento.

La sezione rappresenta l'Associazione a livello locale, attua le deliberazioni degli organi statutari, elegge i delegati all'Assemblea Nazionale.

La sezione opera autonomamente nel quadro statutario dell'Associazione. Essa amministra in proprio, con assunzione di responsabilità a tutti gli effetti, i fondi provenienti da quote d'iscrizione, attività, elargizioni e contributi, comunica annualmente alla Giunta le attività svolte fornendo un'adeguata documentazione. La sezione tiene un ruolo aggiornato degli iscritti, da trasmettere annualmente alla sede centrale, con le loro generalità, qualifica e con l'indicazione del loro recapito privato ed eventualmente scolastico.

I dati personali dei soci in possesso dell'associazione devono essere trattati secondo la vigente normativa sul diritto alla privacy.

Art. 10 - Collaborazioni ed adesioni

L'Associazione, nel quadro della realizzazione delle proprie finalità programmatiche, prevede la collaborazione e/o l'eventuale adesione ad enti internazionali, nazionali o locali, con cui sussista stretta affinità ideale e si stabilisca una comunità d'intenti.

L'Associazione, a sua volta, può accettare a livello nazionale la collaborazione e/o l'eventuale adesione di enti che ne riconoscano le finalità statutarie.

Le delibere concernenti quanto sopra sono prese dal Consiglio Nazionale e ratificate dall'Assemblea.

TITOLO III ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art.11 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea Nazionale dei Soci (Congresso Nazionale)
- 2) il/la Presidente e il/i/la/le Vicepresidente/i
- 3) la Giunta (Organo di amministrazione)
- 4) Consiglio Nazionale
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti
- 6) il Comitato dei Garanti (Organo di controllo)

Art. 12 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è preceduta dalle assemblee sezionali che, con la più ampia garanzia di intervento diretto dei soci, discutono i temi congressuali, formulano proposte, elaborano eventuali documenti, eleggono i propri delegati.

L'Assemblea nazionale ha luogo, in via ordinaria, ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria ha luogo quando il Consiglio nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle sezioni, che rappresentino in ogni caso un terzo degli iscritti all'Associazione.

La Giunta invia l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea alle sezioni almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo P.E.C. o e-mail (previamente indicata dalle sezioni e riscontrata).

Ogni sezione fa pervenire alla Giunta, almeno 45 giorni prima dell'Assemblea, l'elenco dei propri iscritti, aggiornato alla data stabilita dal Consiglio nazionale. La Giunta fa pervenire a sua volta alle sezioni, almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, l'elenco ufficiale delle persone aventi diritto alla partecipazione alle assemblee pregressuali e all'Assemblea.

All'Assemblea nazionale partecipano i delegati, eletti dalle assemblee pregressuali delle sezioni di appartenenza secondo proporzioni stabilite dal Consiglio Nazionale; con un numero di voti definiti da:

- sino ad un massimo di cinque, in relazione al numero dei loro associati. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

- 1 voto per ciascuna sezione iscritta nel libro soci da meno di 1 anno.

Possono infine partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, ospiti esterni invitati in qualità di relatori o di esperti.

Il numero complessivo dei voti rappresentati all'Assemblea, per delega o direttamente, non può superare il totale delle persone iscritte risultante dall'elenco ufficiale della sezione di cui al quinto comma del presente articolo.

Ogni sezione fa pervenire alla Giunta, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, il verbale dell'Assemblea pregressuale con l'indicazione dei propri delegati.

Non sono ammesse deleghe tra sezioni.

In occasione dell'assemblea congressuale, direttamente ovvero tramite le assemblee pregressuali, viene assicurato ad ogni associato il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Le delibere in sede congressuale vengono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti delle persone presenti aventi diritto al voto, nel rispetto del voto singolo.

Le elezioni degli organi direttivi dell'associazione avvengono su lista nazionale aperta e a scrutinio segreto se richiesto da almeno un quinto dei partecipanti.

Art. 13 – Assemblea dei Soci: competenze

L'Assemblea elegge il proprio Ufficio di Presidenza, la Commissione per la verifica dei poteri, la Commissione elettorale; esamina l'attività dell'Associazione, esamina ed approva il bilancio controllato e presentato dal Collegio dei Revisori; traccia le linee programmatiche, politiche e culturali dell'attività associativa.

L'Assemblea elegge: il/la Presidente, i membri della Giunta, due membri del Collegio dei Revisori e il Comitato dei Garanti.

Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi statutari;
- b) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascuna sezione esprime un numero di voti calcolati come disposto dall'art. 13 e dal regolamento.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci della medesima sezione, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per l'Assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'Assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 16 - Presidente e/o Presidente f.f.

Il/la presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il/la Presidente, o su sua delega il/la Vicepresidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi. Il/la Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in carica per 3 anni e svolge tutte le funzioni previste dal D.gs 117/2017. Presiede la Giunta, cura e sviluppa l'attuazione dei deliberati congressuali. Dirige l'organo dell'Associazione. Alla prima seduta del Consiglio Nazionale, il/la Presidente comunica il nome dei suoi delegato o supplenti, da lui designato/i.

Art.17 – La Giunta

La Giunta è composta dal/dalla Presidente dell'Associazione che la presiede e dai 4 membri eletti dall'Assemblea tenendo conto sia delle specifiche competenze sia dei criteri di rappresentanza territoriale. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

La Giunta svolge tutte le funzioni previste dal D.gs 117/2017 in materia di organo di amministrazione.

I membri della Giunta fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale dove hanno diritto di voto, ad eccezione delle delibere relative all'attività della Giunta stessa.

La Giunta è convocata dal/dalla Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Rimane in carica per 3 anni e si riunisce almeno 2 volte l'anno.

La Giunta:

- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio nazionale e alle disposizioni statutarie;
- promuove lo sviluppo dell'Associazione; cura e coordina il funzionamento dei vari organi dell'Associazione;
- promuove iniziative nazionali anche d'intesa con le sezioni;
- ratifica gli statuti sezionali e dichiara la formale costituzione delle sezioni
- verifica annualmente la presenza sul territorio delle sezioni e ne delibera l'eventuale scioglimento;
- riferisce annualmente all'Assemblea l'attività svolta collegialmente e individualmente, in base alle diverse competenze;
- può attribuire compiti e responsabilità di rilevanza nazionale alle sezioni o a singoli esperti delle sezioni la cui attività rientra nell'ambito dell'autonomia finanziaria delle sezioni stesse;
- amministra i fondi associativi e prepara i bilanci e i rendiconti che presenta all'approvazione del Collegio sindacale prima di ogni Assemblea e ad eventuali verifiche annuali;
- nomina, su delega dell'Assemblea, il/la Presidente del Collegio dei Revisori.

La Giunta adempie a tutti i compiti previsti dal D.lgs 117/2017 e dal presente statuto e può deliberare con espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 18 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio nazionale è composto, oltre che dal/dalla Presidente e dal/dalla/dai/dalle Vicepresidente/i dell'Associazione, dai membri della Giunta, dal Comitato dei Garanti e da due rappresentanti di ciascuna sezione. E' consentita la partecipazione senza diritto di voto di esterni. Nella prima riunione il Consiglio nazionale elegge il/la proprio/a Presidente e uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio nazionale nomina, su proposta della Giunta, i soci onorari.

Il Consiglio nazionale ha potere deliberante su quanto attiene all'organizzazione dell'Associazione; fissa l'ammontare della quota sociale annuale; dirige l'attività dell'Associazione secondo le linee tracciate dall'Assemblea nazionale; approva entro il primo anno il Regolamento interno dell'Associazione, può indire consulte nazionali; indice tempestivamente l'Assemblea nazionale stabilendone, d'intesa con la Giunta, la sede e la data, il tema generale, l'ordine del giorno e il regolamento.

Esso si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del/della suo/a Presidente, d'intesa con la Giunta.

Entro il primo anno elabora ed approva il proprio Regolamento e definisce gli obiettivi da raggiungere annualmente sulla base delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea; nell'ultima riunione valuta l'attività svolta.

Il Consiglio Nazionale nomina il Comitato Direttivo del periodico dell'Associazione, fissa l'ammontare delle quote di abbonamento e il contributo annuo per la copertura delle spese di interesse generale.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei propri componenti; in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è formato da due persone elette dall'Assemblea e da un/a Presidente nominato dalla Giunta su delega dell'Assemblea.

Esso esercita funzioni di controllo sull'amministrazione dei fondi e presenta i bilanci con apposita relazione all'Assemblea.

Rimane in carica 3 anni e può deliberare con espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di decadenza di un membro, il Collegio stesso ne nomina un altro.

Art. 20 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e rieleggibili. I membri del Comitato dei Garanti fanno parte a tutti gli effetti del Consiglio Nazionale.

Il Comitato svolge funzioni di garanzia rispetto alla coerenza tra le linee programmatiche dell'Associazione e le norme statutarie e di regolamento. Giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti individuali o delle sezioni in contrasto con lo statuto dell'Associazione. Giudica su ricorso dei singoli soci e ha il potere di convocare le parti in causa ove la vertenza non sia componibile (Giunta, Consiglio Nazionale e Assemblea).

Non possono far parte del Comitato dei Garanti i soci che ricoprano cariche direttive ed amministrative a livello nazionale o di sezioni.

In caso di decadenza di un membro, il Comitato stesso provvede alla sua sostituzione.

Art. 21 - Procedure

Un contenzioso può essere avviato su richiesta di un socio o degli organi sezionali e nazionali o anche ad iniziativa dello stesso Comitato dei Garanti.

Al socio sottoposto a procedimento sono contestati gli addebiti, con l'invito a presentare le sue deduzioni, oralmente o per iscritto, entro un termine da stabilirsi volta per volta, tenuto conto delle circostanze.

Le sanzioni che il Comitato dei Garanti può deliberare nei confronti di un socio sono le seguenti:

- a) l'ammonimento;
- b) la sospensione dall'attività dell'Associazione per un periodo non eccedente i sei mesi;
- c) l'espulsione.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti può essere proposto reclamo in ultima istanza all'Assemblea nazionale.

TITOLO IV

DELLA PUBBLICITA' E DELLA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 - Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 - Scritture contabili e bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dalla Giunta e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, previa approvazione e presentazione del Collegio dei Revisori mediante relazione sulla gestione.

Art. 25 - Bilancio sociale

Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Pubblicità e trasparenza

La Giunta assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e della Giunta. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 27 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dalla Giunta che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/della presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni, dei contratti stipulati e delle attività intraprese purché risultino preventivamente ed espressamente autorizzati dal/dalla Presidente Nazionale pro tempore.

TITOLO V PERIODICO DELL 'ASSOCIAZIONE

Art. 29 - Organo di stampa

L'Associazione ha il suo organo ufficiale di stampa ne "L'Eco della scuola nuova", periodico che ne interpreta le scelte culturali e programmatiche, garantendo al tempo stesso una libera palestra di discussione sui problemi della scuola.

Direttore del periodico è il/la presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico ed il Comitato di Redazione del periodico sono nominati dal Consiglio Nazionale. Quest'ultimo fissa anche l'ammontare delle quote di abbonamento.

Art. 30 - Finanziamento del periodico

Alle spese del periodico si provvede:

- a) con il gettito degli abbonamenti;
- b) con il provento delle inserzioni a pagamento;
- c) con i contributi associativi;
- d) con i contributi volontari.

Ogni socio è tenuto a sostenere il periodico sia con contributi personali e collaborazioni sia agevolandone la diffusione.

L'iscrizione all'Associazione comporta l'abbonamento al periodico.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Revisioni statutarie

Organo competente per il rinnovo totale o parziale e per qualsiasi emendamento del presente statuto è l'Assemblea dei Soci.

La Giunta è delegata a riprodurre in atto pubblico, nonché ad integrare o modificare il presente statuto nel caso in cui variazioni legislative lo rendano necessario. Le integrazioni e le variazioni dovranno essere ratificate dalla successiva Assemblea.

Il presente Statuto può essere integrato da Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 32 - Incompatibilità

Le cariche di presidenza a tutti i livelli dell'Associazione sono incompatibili con corrispondenti cariche in partiti, sindacati e associazioni aventi finalità analoghe.

Le sezioni si regolano di conseguenza.

Art. 33 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione ha luogo per delibera dell'Assemblea straordinaria. Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, con tutti i poteri accessori per le operazioni di liquidazione, nel rispetto degli obblighi di legge. Soddisfatti i creditori, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

Art. 34 – Riserva di legge

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.